



*Tribunale di Torre Annunziata
Prima Sezione Civile – Gruppo B*

.....

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Torre Annunziata, nella persona della dr.ssa Silvia Pirone, in funzione di G.M., ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile n. 1263 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2025, avente ad OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo, e vertente

TRA

Parte_1, in persona del proprio l.r.p.t., elettivamente domiciliata in Torre del Greco alla via Circumvallazione n. 63, presso lo studio dell'avv. Anna Torre che la rappresenta e difende in virtù di mandato allegato all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo

opponente

E

Pt_1 “ *CP_1*, in persona del proprio l.r.p.t., elettivamente domiciliato in Torre del Greco, alla via Alcide De Gasperi, n. 74, presso lo studio dell'avv. Michele D'auria, che la rappresenta e difende in virtù di procura in allegato al ricorso per decreto ingiuntivo

opposta

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con decreto ingiuntivo n. 124/2025, emesso in data 4.3.2025, questo Tribunale ha ingiunto alla società “ *Parte_2* di pagare in favore della ricorrente *CP_1*

[...] la somma di € 19.062,50, oltre interessi e spese, a titolo di mancato corrispettivo di canoni di noleggio come previsto nel contratto posto a base dell'ingiunzione.

Avverso detto decreto, notificato in data 6.3.2025, ha proposto tempestiva opposizione la “ *Parte_2* ”, eccependo, in via preliminare, la nullità del decreto ingiuntivo per incompetenza del giudice che lo ha pronunciato per effetto della clausola compromissoria di cui all'art. 11 del contratto di noleggio con riscatto, prodotto in atti; in subordine, l'improcedibilità della domanda per non avere il ricorrente esperito il preventivo tentativo di conciliazione, obbligatorio ai sensi della medesima clausola contrattuale; ha, infine contestato, nel merito, la fondatezza della pretesa azionata in via monitoria e, formulando domanda riconvenzionale, ha chiesto dichiararsi la risoluzione del contratto intervenuto tra le parti per eccessiva onerosità ovvero, in subordine, la rideterminazione del canone di noleggio previsto in contratto, in ogni caso con vittoria di spese.

La *CP_1* si è costituita in giudizio, contestando, nel merito, la fondatezza dei motivi di opposizione ed ha concluso per il suo rigetto, ovvero, in subordine, ha chiesto assegnarsi alle parti un termine per la riassunzione della controversia innanzi agli arbitri, con rigetto della richiesta risarcitoria ex art.96 c.p.c. ed integrale compensazione delle spese di lite.

La causa, istruita mediante produzione di documenti, è stata trattenuta in decisione all'udienza cartolare del 14.05.2026, sulle conclusioni delle parti richiamate in epigrafe. L'eccezione di nullità del decreto ingiuntivo per incompetenza del giudice che lo ha pronunciato, in presenza della clausola compromissoria di cui all'art. 11 del contratto di noleggio con riscatto del 14.12.2023, è fondata e va perciò accolta.

Come accennato, la società *CP_1* ha agito in via monitoria per ottenere il pagamento dei canoni, che assume non essere stati corrisposti, previsto nel contratto di noleggio di beni mobili prodotto in atti.

Ciò posto, l'art. 11 della scrittura privata del 14/12/2023 prevede che: *“In caso di*

controversia inerente l'interpretazione e l'esecuzione del presente contratto, per espressa volontà delle parti sottoporranno la insorgenda controversia al tentativo di conciliazione previsto dal Servizio di Conciliazione della Camera Arbitrale di Napoli. Nel caso in cui il tentativo fallisca, le controversie, anche di natura non contrattuale, derivanti dal presente atto, relative o connesse allo stesso, saranno risolte mediante arbitrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale di Napoli, da un arbitro unico nominato in conformità dell'art. 806 cc. ”.

Ciò posto, quindi, l'art. 11 affida alla competenza arbitrale *“qualsiasi controversia inerente l'interpretazione e l'esecuzione del presente contratto”*.

Anche alla luce del criterio ermeneutico estensivo di cui all'art. 808 *quater c.p.c.*, appare perciò indubbio che la presente controversia rientri nell'ambito - soggettivo e oggettivo – di operatività della clausola compromissoria.

Trattandosi di causa di opposizione a decreto ingiuntivo, rilevata la competenza funzionale dell'ufficio giudiziario che lo ha pronunciato a conoscere della medesima opposizione, va quindi dichiarata, in primo luogo, la nullità del decreto ingiuntivo per incompetenza del giudice che lo ha pronunciato.

Ne deriva la revoca del decreto ingiuntivo, restando a carico dell'odierno opposto le spese relative alla fase monitoria.

Nel merito, sempre per effetto della competenza arbitrale, va poi dichiarato il difetto di competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria a conoscere di ogni ulteriore domanda proposta.

Riguardo alla regolamentazione delle spese di lite, l'esito della pronuncia che non ha investito il merito della controversia e l'adesione prestata dall'opposta, seppure in via subordinata, a tale scelta decisoria, suggeriscono la compensazione delle stesse.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa come promossa in narrativa, disattesa e respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così provvede:

1. accoglie l'opposizione proposta da Parte_2 , in persona del suo l.r.p.t., avverso il decreto ingiuntivo di questo tribunale n. 124/25 e, per l'effetto, revoca detto decreto;
2. dichiara l'incompetenza di questo tribunale a conoscere delle ulteriori domande proposte;
3. compensa per intero fra le parti le spese di lite.

Torre Annunziata, 5 giugno 2026.

Il Giudice
(dr.ssa Silvia Pirone)

.....